

Verbale di accordo

In Cremona, addì 12 giugno 2015

Tra

L'Associazione Costruttori ANCE CREMONA

E

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL di Cremona

Premesso

- che, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Decreto del 8 Aprile 2015, ha determinato la misura massima della percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art.1, comma 67 e 68, della Legge n.247/2007 e successive modificazioni;
- che, l'istituto dell'EVR (Elemento Variabile della retribuzione di cui al contratto integrativo provinciale sottoscritto in data 2 luglio 2012 e depositato in data 6 luglio 2012, in quanto correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività qualità e competitività nel territorio e nella singola azienda è conforme all'art.1, comma 67 e 68, della Legge n.247/2007, ma che per l'anno in 2014 lo stesso non è stato riconosciuto;
- che, il presente accordo si attua a tutte le imprese del comparto edilizio operanti nel territorio della Provincia di Cremona, che applicano il citato Contratto Collettivo Integrativo, sottoscritto il 2 luglio 2012, dall'Ance e dalle OO.SS Territoriali della Provincia di Cremona, Feneal Filca Fillea, *pluriattivo* e regolarmente iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Cremona

Si concorda quanto segue

- che, con riferimento alle somme corrisposte nell'anno 2014 sulla retribuzione imponibile di cui all' art.27 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 n.797 e successive modifiche è concesso con effetto dal 1 gennaio 2015 ai datori di lavoro uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti aziendali e territoriali;
- che, lo sgravio contributivo si riferisce oltre all'istituto dell'EVR, anche alle voci retributive – così come previste nella circolare 15/2013 del Ministero del lavoro – erogate a fronte di prestazioni lavorative che risultino, rispetto ai dodici mesi precedenti la stipula del presente accordo, incrementate nel loro ammontare e rese in attuazione in termini di produttività;
- che, quindi ai fini dell'applicazione dell'agevolazione richiamata, per l'anno 2014, e sulla base delle fonti sopra riportate sarà, pertanto, possibile utilizzare tale agevolazione anche sulle retribuzioni ed eventuali maggiorazioni connesse riconosciute ai dipendenti delle

imprese interessate che conseguano ad una diversa gestione dell'orario di lavoro, attraverso gli istituti di seguito elencati:

- a) *lavoro straordinario*, nel limite delle prestazioni di lavoro straordinario rese in eccedenza rispetto alla media dell'anno solare precedente;
- b) *lavoro festivo*, domenicale e notturno, con detassazione di tutte le voci retributive erogate a fronte di maggiorazioni di giornate festive, domenicali o notturne lavorate rispetto all'anno precedente;
- c) *permessi non goduti*, secondo quanto già espresso;
- d) *periodi di ferie lavorati*, aggiuntivi rispetto alle ferie obbligatorie;
- e) *indennità di turno e indennità di reperibilità*, sempre in una logica di incremento rispetto all'anno precedente.

con esclusivo riferimento alla parte relativa all'incremento ottenuto rispetto all'anno precedente, quali indicatori e parametri, che hanno agevolato, come detto, incrementi produttivi delle single imprese;

4. che, salva diversa disposizione, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dal presente accordo a tutti i dipendenti, anche se occupati fuori dalla provincia o dal territorio, che svolgono le prestazioni lavorative, che le parti sottoscrittrici del presente accordo riconoscono coerenti e conformi alla finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'art.2 Decreto 8 Aprile 2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Associazione Costruttori ANCE CREMONA

IL DIRETTORE
Dr. Arch. Laura Maria Secchi

FeNEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL